



SCUOLA FORMAZIONE ATTORE

REGOLAMENTO GENERALE

Corso di Diploma Accademico di Primo Livello

Art. 1 - (Istituzione dei Corsi)

- a) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto SFA, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, criteri e modalità di svolgimento delle attività formative della Scuola Formazione Attore (in seguito SFA).
- b) Il presente Regolamento fa riferimento al DPR dell'8 luglio 2005 - n. 212, al D. M. del 30.9.2009 - n. 126 e successivi riguardanti le accademie di arte drammatica.

Art. 2 - (Definizioni)

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) corso di studio: il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca. Alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) area disciplinare: l'inserimento dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 126 del 30 settembre 2009;
- d) credito formativo accademico (=CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- e) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- f) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- g) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- h) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dalla SFA;
- i) ordinamento didattico: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- l) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

- m) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- n) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico
- o) scheda di valutazione: documento compilato dal docente incaricato per ciascuno studente a conclusione del monte ore erogato che viene archiviato dalla Segreteria;
- p) libretto dello studente: libretto in possesso dello studente che riporta le attività sostenute e le valutazioni ottenute.

Art. 3 - (Organi della SFA)

La SFA è promossa e gestita dall'associazione culturale Accademia dello Spettacolo. Il progetto si prefigge di curare la formazione di un gruppo contenuto di studenti, di conseguenza la dimensione delle strutture organizzative, pur rispettando le indicazioni ministeriali, puntano ad essere agili.

Sono Organi della SFA per Statuto:

a) Consiglio Amministrativo

È formato dal Direttivo di Accademia dello Spettacolo, da un rappresentante dell'Opera Torinese del Murialdo e da un rappresentante di A.N.F.A.

b) Consiglio Accademico

È formato dal Direttore, da due docenti in carica da almeno tre anni e dal Rappresentante degli Studenti.

c) Collegio dei Docenti

È composto da tutti i docenti in carica.

d) Consulta o Assemblea degli Studenti

È formata da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico. La sua attività è disciplinata dal Regolamento della Consulta.

b) Il Direttore Artistico o Didattico.

c) Il Presidente di Accademia dello Spettacolo che rappresenta la SFA di fronte a Enti pubblici e privati.

Art. 4 - (Ammissioni)

a) Il numero massimo di studenti ammessi al primo anno della SFA è stato fissato a 16. La somma totale degli iscritti ai tre anni del corso di studio non può essere superiore a 36 studenti. Eventuali deroghe sono decise dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Consiglio Accademico.

b) L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso la SFA è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

c) I candidati che si sono segnalati attraverso la piattaforma online vengono contattati per un colloquio telefonico in cui vengono verificati i requisiti di base e le motivazioni.

d) I candidati ritenuti idonei vengono convocati presso la sede della scuola per trascorrere un'intera giornata insieme agli allievi della SFA e conoscere dall'interno l'istituto senza filtri. Nello stesso tempo gli insegnanti hanno modo di valutare la predisposizione dei candidati secondo questi criteri:

- maturità

- resistenza psico-fisica

- apertura mentale e duttilità

- disponibilità a mettersi in gioco.

e) Nella stessa giornata i candidati vengono sottoposti ad una prova attitudinale che si svolgerà alla presenza di almeno 3 docenti della SFA competenti nelle tre diverse discipline: recitazione, canto e danza. Viene assegnata una valutazione in centesimi. I candidati sostengono un colloquio con il Direttore o un suo delegato a conclusione delle prova.

f) Nominativi dei candidati e valutazione ottenuta vengono inseriti in una graduatoria di ammissione che potrà essere consultata online. Coloro i quali hanno ottenuto almeno 80/100 entrano in graduatoria e possono procedere con l'iscrizione versando la quota di iscrizione fissata.

Art. 5 - (Obbligo di frequenza, ripetenze, registri, assenze giustificate)

a) L'Ordinamento didattico prevede una serie di corsi con obbligo di frequenza. Per essere ammessi a sostenere l'esame delle materie segnalate dalla lettera "E" (Esame) gli studenti devono aver accumulato presenze per almeno l'80% delle ore erogate.

b) Il Consiglio Accademico stabilisce provvedimenti ovvero motivate deroghe nei confronti degli studenti che risultino non disporre del minimo prescritto di frequenze per l'ammissione agli esami; lo studente che risulti con frequenza inferiore all'80% della totalità delle attività formative e che non sia oggetto di deroga è dichiarato ripetente.

c) Le presenze alle lezioni vengono annotate dai docenti sui registri che la Direzione affida loro all'inizio di ogni attività. I docenti avranno cura di compilarli correttamente consegnandoli al termine del corso per l'archiviazione.

d) Sono giustificate le assenze dovute a:

- motivi di salute certificati;
- gravi motivi personali riconosciuti dal Consiglio Accademico;
- partecipazione a progetti o iniziative dell'Istituzione, su autorizzazione del Direttore, sentito il parere del docente della lezione.

Art. 6 - (Permessi di lavoro artistico)

I permessi di lavoro artistico (partecipazione a spettacoli, reading, produzioni radio-cinematografiche) possono essere solo eccezionalmente concessi, su delibera del Consiglio Accademico. Lo studente ha l'obbligo di presentare domanda di permesso di lavoro artistico al Consiglio Accademico prima di firmare il contratto relativo e comunque un mese prima dell'inizio del lavoro stesso, specificando la tipologia del lavoro, l'ente di produzione, il regista del lavoro, la durata dell'impegno; lo studente che non avendo presentato domanda o avendo ricevuto un diniego dovesse procedere ad accettare il lavoro in oggetto è dichiarato decaduto.

Di norma non vengono concessi permessi di lavoro al 1° anno di Corso; qualora l'offerta di lavoro provenisse da Istituzioni od enti di produzione di comprovata rilevanza sul piano artistico e culturale o da singoli artisti di comprovata esperienza e chiara fama, lo studente può chiedere che la SFA stipuli con i soggetti di cui sopra un protocollo d'intesa allo scopo di definire congiuntamente un percorso didattico personalizzato per lo studente durante il periodo di impegno lavorativo. In questo caso lo studente può chiedere che tale percorso didattico venga considerato sostitutivo del percorso didattico previsto per lo stesso periodo dal piano di studi della SFA con il riconoscimento di CFA.

Art. 7 - (Piano dell'Offerta Formativa)

Al Direttore Artistico spetta il compito di tenere aggiornato il Piano dell'Offerta Formativa (POF) che è stato redatto a partire dal 2010.

Fanno parte del POF i programmi di ogni singola materia che viene erogata a cui collaborano i docenti incaricati.

Al POF si rimanda per lo svolgimento delle attività formative, le finalità e le motivazioni pedagogiche che le supportano.

Art. 8 - (Ordinamento Didattico)

a) L'Ordinamento Didattico della SFA è stato approvato dall'ente governativo preposto: compito del Direttore è organizzare e sovrintendere la sua realizzazione coadiuvato dal Consiglio Accademico.

b) L'ordinamento didattico è consultabile da docenti, studenti e chiunque lo voglia visionare.

c) L'ordinamento didattico del corso di studio della SFA definisce:

- gli obiettivi formativi del corso di studio;
- i CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
- le discipline previste e il loro monte ore;
- la tipologia delle attività formative (T=teoriche, P=pratiche);
- le materie con Esame (E) e quelle con idoneità senza esame (ID);
- le materie obbligatorie e quelle opzionali.

Art. 9 - (Crediti Formativi Accademici)

a) La SFA aderisce all'European Credit Transfer System che riconosce 1 credito formativo per 25 ore di attività.

b) Di norma 1 CFA corrisponde alle seguenti attività:

- lezioni teoriche: 7,5 ore in presenza (+17,5 ore di studio personale);
- lezioni teorico/pratiche: 12,5 ore in presenza (+12,5 ore di studio personale);
- lezioni pratiche: 25 ore in presenza;

fatte salve le variazioni percentuali in più o in meno consentite dal DPR 21212005;

c) L'ordinamento didattico determina, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.

d) L'attività annuale media di uno studente è corrispondente a circa 60 (sessanta) crediti, 180 nel triennio.

Art. 10 - (Acquisizione e riconoscimento CFA)

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E";
- b) il conseguimento dell'idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività formative contrassegnate dalle lettere "ID";
- c) lo svolgimento dell'attività "a scelta dello studente";
- d) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'istituzione;
- e) il superamento della prova finale di conoscenza della lingua straniera;
- f) il superamento della prova finale.

Art. 11 - (Esami)

a) Le materie contrassegnate con la lettera "E" nell'ordinamento didattico prevedono un esame che si tiene una volta completato il monte ore fissato. Per sostenere l'esame gli studenti devono avere un numero di presenze pari all'80% delle ore erogate.

b) Le prove di esame possono avvenire secondo le seguenti modalità:

- Esame orale
- Esame pratico (esecutivo o scritto)
- Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale)

c) La valutazione è espressa dal docente incaricato in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode;

d) Lo studente che non supera l'esame al primo appello, si può ricandidare a quello successivo che è fissato di norma prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

e) Lo studente può "rifiutare la valutazione" al primo appello e ricandidarsi al secondo appello per migliorare il voto: il rifiuto è possibile solo per le materie dove la valutazione è strettamente individuale e non comporta il coinvolgimento di colleghi o oneri suppletivi per la scuola.

f) Al termine del triennio, se lo studente non avrà completato il programma delle materie ritenute vincolanti, potrà frequentare un anno fuori corso.

g) Per le discipline dell'area danza, materia considerata non vincolante, è richiesto il superamento del primo livello; lo studente ha a disposizione tre anni per raggiungere questo obiettivo.

Art. 12 - (Esami di passaggio)

a) Con "Esame di passaggio" si intende una prova multidisciplinare che si tiene al termine del I° e del II° anno, in cui lo studente dimostra le competenze acquisite frequentando alcune delle materie contrassegnate con ID nell'ordinamento didattico, che sono ritenute particolarmente qualificanti.

Anno I:

- Improvvisazione
- Mimo
- Impostazione voce cantata
- Recitazione in versi

Anno II:

- Improvvisazione
- Mimo
- Interpretazione vocale
- Recitazione in lingua inglese
- Recitazione su partitura

La prova viene effettuata di fronte ad una commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato e i docenti delle materie. La valutazione sarà una media ottenuta dalle singole prove previste. Il superamento di tale prova è vincolante per l'accesso all'anno successivo.

Art. 13 - (Materie con idoneità senza esame)

a) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere "ID" il giudizio di idoneità è espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere. Al docente è lasciata facoltà di esprimere un giudizio oppure un voto in trentesimi. La valutazione non concorre a stabilire la media finale di presentazione.

b) Vi sono delle attività che non prevedono giudizio o valutazione, ma concorrono all'ottenimento di CFA con la partecipazione in presenza.

- Canto corale e Recitazione su partitura

l'attività svolta collettivamente rende difficilmente valutabile il rendimento del singolo.

- Esercitazioni sceniche

l'attività di allestimento di uno spettacolo mette gli studenti in condizioni diverse in base alle parti assegnate rendendo problematica l'individuazione di un criterio univoco: nello stesso tempo scopo dell'attività è mettere lo studente in condizione di esercitarsi.

- Arti marziali e Pilates

tali discipline sono ritenute complementari alla formazione attoriale.

- Tirocinio
- Attività a scelta

Allo studente che avrà frequentato almeno l'80% delle ore erogate saranno assegnati i CFA previsti dall'ordinamento.

Art. 14 - (Tracciamento delle valutazioni)

a) La votazione è riportata a cura del docente sul "libretto dello studente" e sulla "scheda di valutazione" che viene depositata nell'archivio della Segreteria. In caso di difformità fa fede quanto riportato sulla scheda di valutazione.

b) Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato con votazione depositata in Segreteria.

Art. 15 - (Propedeuticità e sbarramenti)

Le attività formative contrassegnate con la sigla "V" = vincolante, sono da considerarsi propedeutiche e il superamento di tutti gli esami "vincolanti" è da considerarsi condizione necessaria per l'ammissione al successivo anno di corso e per il conseguimento del diploma.

Art. 16 - (Pagella di presentazione)

a) Una volta concluso l'iter triennale previsto lo studente che ha conseguito può presentare domanda di diploma versando la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La direzione provvederà a preparare l'attestato di frequenza e profitto per l'ammissione all'esame di diploma.

b) Il documento riporta:

- cognome e nome del candidato;
- data di iscrizione alla SFA;
- curriculum (attività sostenute e valutazioni);
- eventuali annotazioni disciplinari;
- calcolo della media ponderata ottenuta dalla somma delle valutazioni conseguite nelle materie contrassegnate dalla lettera "E", convertita in centodecimi;
- programma che lo studente sosterrà di fronte alla commissione;
- valutazioni delle singole prove d'esame;
- eventuale giudizio;
- valutazione finale;
- firme di tutti i componenti della Commissione.

c) La "pagella di presentazione" è il certificato sintetico che attesta la carriera dello studente presso la SFA e può essere presentato per i fini consentiti dalla legge.

Art. 17 - (Prova Finale)

1. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo ed assegnare il titolo di studio.

a) Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi (=167). Alla prova finale sono attribuiti 13 (tredici) CFA poiché si ritiene che lo studente dovrà dedicare almeno 325 ore di tipo prevalentemente laboratoriale.

b) Lo studente viene presentato con il documento di ammissione (cfr. art. 16)

2. La prova finale è così articolata:

a) realizzazione di un breve spettacolo di teatro educativo da rappresentare al pubblico (per i dettagli vedere POF);

b) prova di fronte alla Commissione in cui lo studente presenterà:

- *monologo* della durata di 3-5 minuti da eseguire in accademico senza ausilio di costumi e accessori;
- *scena dialogata* della durata 10-15 minuti da eseguire con trucco, parruccho, costume e accessori; nell'occasione possono essere coinvolti colleghi;
- *repertorio musical*: un brano in cui lo studente dimostra di sapersi destreggiare con il canto, la recitazione e la danza da eseguire da solo o con l'ausilio di colleghi;
- *prova di danza* (un pezzo coreografato di max 2 minuti) o del canto (una canzone da qualsiasi repertorio);

- *prova in busta chiusa*: 8 giorni prima dell'esame viene consegnato un monologo da preparare in autonomia che dovrà essere presentato di fronte alla telecamera simulando un'audizione Cine-TV. L'allievo dovrà dimostrare di sapersi presentare ad un'audizione. La preparazione di questa prova dovrà avvenire senza l'ausilio dei docenti.

3. I contenuti delle prove vengono scelti dallo studente con il consiglio dei docenti e confrontandosi con i tutors. La SFA mette a disposizione degli studenti diplomandi le aule, le palestre, la strumentazione e i costumi per una settimana prima della data stabilita dell'esame di diploma.

Chiedendo alla direzione, il diplomando può coinvolgere studenti degli altri corsi nella preparazione dei suoi pezzi. Non è consentito il coinvolgimento di esterni in qualsiasi forma.

4. La commissione per la prova finale del corso di studio è composta da almeno 5 componenti. È presieduta dal Direttore o da un suo delegato e comprende i docenti che hanno curato la preparazione della prova finale. La commissione viene nominata dal Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.

5. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 5/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità.

6. L'esame di diploma è un atto pubblico: possono assistere parenti, amici dei candidati ed esterni in base alla capienza del locale. I candidati non hanno facoltà di decidere la composizione del pubblico. Gli studenti del primo e del secondo anno sono invitati a collaborare alla buona riuscita della giornata.

7. L'Istituto rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio.

Art. 18 - (Ripetenza)

a) Gli studenti che nell'Anno Accademico di riferimento non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto, sono dichiarati ripetenti e hanno facoltà di riscriversi al medesimo anno di corso unicamente nell'Anno Accademico successivo.

b) È possibile ripetere l'anno una sola volta.

c) I ripetenti hanno facoltà di chiedere l'esonero dalle discipline per le quali nell'anno precedente hanno superato l'esame ottenendo l'attribuzione dei crediti relativi.

Art. 19 - (Fuori corso)

Gli studenti che allo scadere dei tre anni non abbiano maturato i CFA sufficienti per essere ammessi a sostenere la prova finale o che pur in presenza dei crediti maturati non abbiano sostenuto la prova finale, possono chiedere di recuperare, senza maggiore aggravio economico per l'istituzione, i crediti e sostenere la prova finale nell'Anno Accademico successivo assumendo per un anno la qualifica di studente fuori corso. Tale facoltà vena o meno concessa dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, valutate le condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento.

Art. 20 - (Sospensione o congelamento del corso)

a) Lo studente in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione scadute può richiedere la sospensione del corso per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno.

b) La sospensione può durare al massimo 3 anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto lo studente deve presentare - entro i termini previsti per l'iscrizione - domanda di ripresa degli studi per essere iscritto al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della propria posizione amministrativa.

c) La SFA si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione dello studente.

d) Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e sospende i termini della decadenza dagli studi.

e) La sospensione può essere chiesta una sola volta e non consente allo studente di:

- sostenere esami e acquisire frequenze presentare domanda di passaggio ad altro corso;
 - presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi usufruire di agevolazioni economiche.
- f) Durante la sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse.
- g) La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione comporta tacita rinuncia al corso.

Art. 21 - (Interruzione del corso)

a) L'interruzione del corso può avvenire per:

- nascita di un figlio; è consentita l'interruzione di un anno accademico fino ai 3 anni di età del bambino;
- gravi infermità prolungate, debitamente certificate;
- altri eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati.

b) Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi, l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera dello studente.

c) Durante il periodo di interruzione del corso lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.

d) Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte di una commissione di docenti.

e) Nel periodo di interruzione del corso, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi salvo le spese di segreteria, se previste. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

f) La mancata riattivazione della carriera dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi.

Art. 22 - (Rinuncia)

a) Lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre 14 giorni dalla data di iscrizione.

b) La rinuncia intervenuta ad anno accademico iniziato ha effetto al termine dell'anno accademico ed obbliga lo studente al versamento delle quote previste per tutto l'anno.

c) La rinuncia interrompe la carriera dello studente, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione previo esame di ammissione.

d) Su richiesta dello studente la SFA rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento.

Art. 23 - (Attività formativa a scelta dello studente)

Su delibera del Consiglio Accademico, sono programmate annualmente le attività formative a scelta dello studente offerte dall'Istituzione specificando i crediti assegnati a ciascuna attività.

Art. 24 - (Lingue comunitarie)

a) L'ordinamento didattico della SFA prevede un corso di 25 ore di lingua inglese destinato agli studenti con un livello A. Ogni anno, durante la fase preparatoria, viene eseguito un test per verificare il livello di conoscenza della lingua inglese di tutti gli studenti.

b) Gli studenti che si presentano al primo anno con un livello B possono accedere direttamente al corso di Recitazione in Lingua Inglese.

c) Lo studente dovrà conseguire prima della conclusione del proprio ciclo di studi una certificazione minima corrispondente al livello B1 del Common European Framework of Reference for Languages (CEF).

Art. 25 - (Programmazione didattica)

- a) La durata dell'anno accademico è fissata di norma dal 1° ottobre al 15 giugno dell'anno successivo. Con atto del Consiglio Accademico può essere anticipata o posticipata per comprovate esigenze didattiche.
- b) Il Direttore organizza il calendario annuale e l'orario settimanale cercando equilibrare le esigenze dei docenti con il rispetto dei criteri didattici che ispirano la SFA.
- c) Gli insegnamenti principali hanno durata semestrale o annuale e vengono erogati con cadenza settimanale. Altre attività, in relazione a esigenze specifiche, hanno svolgimento intensivo poiché sono finalizzate alla produzione di una performance.
- d) Il calendario accademico è pubblicato dal Direttore di norma entro il 30 settembre di ogni anno.
- e) In linea di massima il calendario annuale prevede queste fasi:
 - Fase preparatoria (1-2 settimane)
 - Primo semestre (13 settimane)
 - Eventuale pausa (1-2 settimane)
 - Secondo semestre (12 settimane)
 - Esami (1 settimana)
 - Attività integrative/ Esercitazioni sceniche (3-4 settimane)
 - Attività estiva (2 settimane)

Art. 26 - (Pubblicità degli Atti)

- a) La SFA adotta forme e strumenti di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte, compatibilmente con le norme di protezione dei dati personali.
- b) Nel periodo della fase preparatoria, che precede l'inizio delle lezioni, viene data lettura dello Statuto SFA, del Regolamento Interno e del Patto formativo. Ogni studente può apertamente porre domande al direttore che spiega il funzionamento dell'istituto e i compiti del personale coinvolto.
- c) Informazioni e comunicazioni vengono pubblicate sulla bacheca interna della scuola nonché comunicate via mail o utilizzando piattaforme social come i gruppi Whatsapp.
- d) Infine sulla bacheca online vengono pubblicati tutti gli atti degli organi di governo e gli avvisi della direzione.
- e) Annualmente la Direzione pubblica in .pdf la "Guida didattica SFA", documento che illustra le attività formative dell'anno in corso. I docenti e i programmi delle singole materie. Tale documento resta riservato a docenti e studenti al fine di ridurre quanto possibile l'attività di plagio.

Art. 27 - (Orientamento e tutorato)

- a) La SFA attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro.
- b) La SFA istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività della SFA e quanto ritenuto di interesse per gli studenti.
- c) Allo scopo di mantenere la forma fisica raggiunta, una volta diplomati gli ex-allievi SFA hanno diritto di accedere gratuitamente alle lezioni settimanali di training fisico, danza moderna, danza classica e canto corale.
- d) Accademia dello Spettacolo attiva iniziative di produzione favorendo l'inserimento lavorativo dei giovani diplomati.

Art. 28 - (Iscrizione ai singoli)

- a) Ex-allievi, neodiplomati di altre accademie o studenti stranieri possono essere ammessi a frequentare singoli corsi, stage o workshop della SFA.
- b) La domanda viene valutata dal Consiglio Accademico, sentito il parere dei docenti, che delibera sulla base dei posti disponibili, verificando che l'inserimento non modifichi il programma previsto.

- c) Il Consiglio di Amministrazione valuta gli oneri economici fissando le quote di partecipazione.
- d) Gli studenti ammessi possono richiedere il riconoscimento e regolare attestazione dei crediti.

Art. 29 - (Periodi di studio presso altro Istituto italiano o estero)

- a) La SFA favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello convenzionati sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
- b) Lo studente che richiede di trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate.
- c) I periodi di studio trascorsi presso gli Istituti convenzionati sono riconosciuti in base a:
 - crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - tirocinio e altre attività formative.
- d) La conversione dei voti al sistema italiano è effettuata sulla base di equivalenze approvate dal Direttore.
- e) All'atto dell'iscrizione alla SFA lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

Art. 30 - (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

- a) Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
- b) Il riconoscimento è deliberato dal Direttore, sentita la struttura didattica competente.

Art. 31 - (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

- a) La SFA può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni siglate dalle istituzioni.
- b) Le convenzioni disciplinano:
 - le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - le modalità della verifica del profitto.
- c) La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 32 - (Consulta degli Studenti)

- a) La Consulta è composta da tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla SFA e coincide con L'Assemblea degli Studenti perché il numero complessivo massimo di Studenti che possono essere accolti è di 36. Tale soluzione garantisce il rispetto delle norme democratiche, la partecipazione e il diritto di parola di ogni studente.
- b) La Consulta si riunisce all'inizio di ogni anno accademico per eleggere un Rappresentante o Delegato che partecipa al Consiglio Accademico.
- c) Il Rappresentante resta in carica dal momento dell'elezione per un anno fino alla successiva riconvocazione della Consulta.
- d) Il Rappresentante può essere rieleto.

e) Per il funzionamento si rimanda al Regolamento della Consulta degli Studenti.

Art. 33 - (Fonti normative)

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto SFA.

Art. 34 - (Modifiche al Regolamento)

Eventuali modifiche potranno essere decise dal Direttore di sua iniziativa o su proposta delle strutture didattiche competenti o della rappresentanza degli studenti e saranno sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.


Art. 35 - (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore una volta ottenuto l'accreditamento del corso di studi presso il MIUR.

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente in prima istanza il Direttore.

Torino, 31 gennaio 2022

Per il Consiglio Accademico



Il Direttore Artistico

